



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Prot. n. 1-5058

Roma, 3 NOV. 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

E p.c. Al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AS 2535. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. **Relazione tecnica aggiornata.**

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 83138 del 2 novembre 2016.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Antonio

- 3 NOV. 2016

PROL. N.

1-5056



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VI

Roma, 2 NOV. 2016

➤ All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 83138

Rif. Prot. Entrata nr. 83012

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

OGGETTO: A.S. 2535 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. **Relazione tecnica.**

Si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 21 settembre 2016 e pervenuta il 26 ottobre 2016 ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A. S. 2535 - Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**RELAZIONE TECNICA**

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 identifica il vino e la vite come patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico e pertanto **la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 4 stabilisce che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli si applicano le disposizioni della normativa europea nonché quelle del presente provvedimento. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 5 specifica le varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli, ad eccezione delle viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 6 definisce il vitigno autoctono italiano limitando tale definizione a specifici vini DOP, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 7 prevede gli interventi promossi dallo Stato per il ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici». **Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo. Lo schedario viticolo è già esistente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. **Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Con l'articolo 9 sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. L'articolo prevede, al comma 2, l'obbligo per i titolari di cantine e per gli stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, di trasmettere al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento.

I predetti impianti sono esentati dal predetto obbligo nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il successivo comma 4 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli mette a disposizione dei predetti uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche. L'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dispensa dagli obblighi di deposito, circolazione e controllo, in linea con il dettato comunitario, esclusivamente i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri l'anno. Conseguentemente, i predetti soggetti non sono tenuti alla presentazione della planimetria dell'impianto, in quanto quest'ultimo non si configura come deposito fiscale. Al predetto obbligo debbono invece conformarsi la generalità dei depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, ivi compresi quelli di vino con una produzione superiore ai 1.000 ettolitri l'anno. **Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 10 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. Tale possibilità è stata estesa non solo per i vini DOP e IGP, il cui disciplinare già la prevede, ma anche per la produzione di particolari vini purché individuati dalle Regioni. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Dall'articolo 11 all'articolo 14 si ha una mera elencazione di definizioni di determinati prodotti. **Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 15 elenca le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 16 disciplina alcune parziali deroghe al divieto di detenzione di particolari sostanze di cui all'articolo 15. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 17 disciplina la produzione di succhi di uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8%. La detenzione di tali prodotti avviene nel rispetto di modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 18 disciplina la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica ed altre sostanze negli stabilimenti di produzione nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 19 stabilisce le modalità di elaborazione dei vini frizzanti con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa europea. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 20 disciplina le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo in conformità della normativa europea e delle disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 21 consente di vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 22 regola il divieto di detenzione e vendita di prodotti chimici negli stabilimenti enologici. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 23 rinvia alle disposizioni della normativa europea e alle disposizioni nazionali richiamate dal provvedimento per quanto riguarda l'uso, come pratica enologica, dei pezzi di legno di quercia. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Gli articoli 24 e 25 dettano norme in merito ai requisiti di commercializzazione e somministrazione dei prodotti vitivinicoli. **Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 26 rimanda le definizioni di "denominazione d'origine" ed "indicazione geografica" a quanto già previsto dalla regolamentazione europea. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61 del 2010. Pertanto, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 27 disciplina l'utilizzazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche. Il comma 2 esclude dall'utilizzo delle DO e IG i vini frizzanti gassificati. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 28 disciplina la classificazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo in particolare che le menzioni specifiche tradizionali italiane possano essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 29 disciplina l'indicazione degli ambiti territoriali dove è specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento ad unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 30 prevede la possibilità della coesistenza, nell'ambito di uno stesso territorio viticolo, di DOGC e/o DOC, le quali facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni

del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. Pertanto, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 31 definisce l'utilizzo e l'indicazione delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e delle annate di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 32 reca la disciplina della procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Gli articoli 33 e 34 prevedono, rispettivamente, i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e i casi di cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 35 indica gli elementi che devono essere stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, tra i quali, la resa massima di uva ad ettaro, la resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 36 prevede che per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e da quanto previsto dal decreto ministeriale emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 32, comma 2. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. Pertanto, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 37 disciplina le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica da parte dei produttori

interessati. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 38 contiene disposizioni relative alle riclassificazioni, declassamenti e tagli, stabilendo, in particolare, che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, la scelta vendemmiale, secondo la prescrizione del relativo disciplinare di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 39 disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni, prevedendo, tra l'altro, che per i vini DOP in annate climaticamente favorevoli le regioni su proposta dei consorzi possono destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 40 disciplina il comitato nazionale vini DOP ed IGP, prevedendo che esso è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61/2010. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 41 prevede che, per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, specificando le funzioni proprie. Si conferma che l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Anche la collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Peraltro, tutte le attività dei Consorzi previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i Consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme dell'UE e nazionali. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 42 prevede la possibilità di partecipazione a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali al rilascio di distinzioni da parte di vini DOP e IGP, nonché da parte dei vini spumanti di qualità. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Gli articoli 43 e 44 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, e l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP. **Le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, non comportano oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, ed in particolare per questa Amministrazione.**

L'articolo 45 reca disposizioni per l'utilizzo in etichettatura dei nomi di due o più varietà di vite per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 46 disciplina il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 47 contiene le definizioni e indica le caratteristiche e le modalità di utilizzo di recipienti particolari per i prodotti vitivinicoli. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 48, relativo alle caratteristiche dei recipienti e del contrassegno per i vini DOP e IGP, stabilisce colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine, come stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. **L'attuazione delle disposizioni riguardanti i sistemi di tracciabilità alternativi, previsti dall'articolo 48, non comporteranno oneri aggiuntivi per l'amministrazione, così come l'attuale gestione del sistema dei contrassegni non impatta sulle risorse dell'amministrazione.**

L'articolo 49 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, emanato di concerto con il ministero dello sviluppo economico e con il ministro della salute, la definizione delle caratteristiche degli aceti di vino. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 50 reca la regolamentazione in merito alla detenzione, alla produzione e all'imbottigliamento da parte degli acetifici e dei depositi di aceto. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 51 disciplina i casi di divieto di produzione, trasporto e commercio di aceti. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 52 disciplina le pratiche e i trattamenti consentiti nella produzione di aceti. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 53 disciplina la tecnica di macerazione per l'aggiunta agli aceti di sostanze aromatizzanti o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore per la preparazione di aceti aromatizzati. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 54 prevede le modalità di tenuta del registro di carico e scarico da parte degli stabilimenti di produzione, e di quelli di imbottigliamento dell'aceto. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Gli articoli 55, 56 e 57, prevedono le regole per l'immissione in commercio, l'utilizzo delle DOP e IGP nella denominazione di vendita degli aceti di vino e il trasporto di sidri, mosti e aceti. **La disposizioni non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 58 prevede gli adempimenti in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 59, intervenendo in materia di coordinamento degli adempimenti amministrativi, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia l'autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento per ciò che concerne gli adempimenti normativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli. L'implementazione di funzioni del SIAN correlati al coordinamento anche degli adempimenti amministrativi sarà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. **La disposizione, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 60 reca la regolamentazione dei registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 61, prevede che per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nel provvedimento e nei decreti che saranno emanati, se del caso, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza stato regioni. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 62 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 63 stabilisce il coordinamento e la programmazione dei controlli ispettivi, prevedendo che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 64 disciplina i controlli e l'attività vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica prevedendo che essi siano effettuati, nel corso della produzione e durante e

dopo il confezionamento del vino, da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti. In particolare, gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'autorizzazione ha durata triennale. Sono previste ipotesi di sospensione a seconda della gravità dei casi. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 65, prevede che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. In merito alla imputazione dei costi al produttore, si fa presente che i costi diretti dovuti alle attività di certificazione degli organismi di controllo autorizzati, sorge, nella quasi totalità dei casi di vini commercializzati allo stato sfuso, al momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 66 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisca le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 67 prevede il libero accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza negli stabilimenti e nei depositi per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 68, in tema di tutela del *made in Italy* e di trasparenza delle informazioni, prevede che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità e che, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori. In merito ai compiti attribuiti dall'articolo 68 circa la messa a disposizione del pubblico del nome e l'indirizzo corrispondente ad ogni codice attribuito dall'Ispettorato, si fa presente che si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazione in materia di potenziale vitivinicolo, cioè il divieto di impianto di vigneti con uve da vino. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare

l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini, di prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 72 stabilisce le sanzioni irrogabili per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 73 prevede sanzioni amministrative in caso di detenzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 74, nell'ambito delle sanzioni connesse a violazione in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, prevede le sanzioni a carico di chi detiene o vende in violazione delle disposizioni europee, salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine ed indicazione geografica e sulle relative menzioni. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini e spumanti di qualità senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 76, in materia di aceti, fissa le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione di tali prodotti. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si reputa che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 77 stabilisce, in materia di violazioni di adempimenti amministrativi e controlli, la sanzione per chiunque ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza negli stabilimenti e nei depositi oppure non esibisce documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 78 prevede le sanzioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 79 prevede sanzioni per il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 80 prevede una sanzione a carico del soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni e agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

Gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio

di tutela incaricato, e a carico di consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. **Le disposizioni non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 83 attribuisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiscono sul capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQ, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigente, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravii di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale. L'articolo 84 prevede, in casi di reiterate violazioni di alcune disposizioni del presente provvedimento, che il Prefetto possa disporre, su proposta del competente ufficio territoriale ICQ, la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le altre organizzazioni delle imprese di filiera, i consorzi di tutela, le associazioni dei consumatori e gli enti locali, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 87 disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "strade del vino". **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 88 dispone in materia di forma, contenuti obbligatori e modalità di presentazione di istanze e comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 89 disciplina la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 90 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti applicativi e delle disposizioni transitorie. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

L'articolo 91 dispone l'abrogazione di alcune norme. **La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata con i necessari effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dic. 2012 n. 244, ha avuto esito



POSITIVO

L'INLGA

Il Regolatore Generale dello Stato

2 NOV. 2016

